

Allegato A

BANDO ATTUATIVO

**Intervento A Azione A1
Aggiornamento e formazione**

**Intervento A Azione A2
Assistenza tecnica e consulenza alle aziende**

**Intervento B Azione B1
Lotta a parassiti e malattie**

**Intervento F Azione F1
Promozione e comunicazione**

INTERVENTI SETTORIALI IN APICOLTURA

**Delibera di Giunta Regionale
23 ottobre 2023, n. 1211**

Esercizio finanziario FEAGA 2024

Disposizioni e modalità attuative

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede una serie di azioni al settore dell'apicoltura dirette a migliorare le condizioni della produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'Italia, all'interno del PSP 2023-2027, ha comunicato gli interventi attivati, e nello specifico quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 sopra citato. La Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 2 dicembre 2022 (CCI 2023IT06AFSP001) ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e con successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 la prima modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (CCI: 2023IT06AFSP001).

Con Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato con Decreto Ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione per quanto concerne gli interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura.

Con il presente bando si dà attuazione ai seguenti Interventi e corrispondenti azioni:

Intervento A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:

Azione A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; Scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;

Azione A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, anche con riferimento a strumenti di informazione cartacea e su canali social o via web, interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico delle sottospecie autoctone, metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc).

Intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

Azione B1 - Lotta a parassiti e malattie;

Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:

Azione F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinochimiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.

1.2 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione delle azioni riportate al precedente punto 1.1 l'importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando sono:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
A	A1	39.965,00	Forme associate
	A2	160.202,50	Forme associate
B	B1	128.966,65	Forme associate
F	F1	12.755,00	Forme associate
TOTALE		341.889,15	

A seguito della presentazione delle domande iniziali da parte dei beneficiari e dei rispettivi Programmi di attività, per le spese previste dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024, all'interno del massimale assegnato a ciascuna Forma Associata secondo quanto indicato al successivo punto 5.1, è possibile effettuare compensazioni fra le diverse azioni.

Tali compensazioni sono ammissibili anche in fase di presentazione delle domande di pagamento.

Tali massimali potrebbero essere incrementati a seguito di ulteriori risorse che si rendessero disponibili a seguito di successive assegnazioni da parte del Ministero o economie sull'Intervento B azioni B1 – B3 – B4 – B5.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Richiedenti/beneficiari

Forme associate definite all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto Ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, in possesso dei requisiti di rappresentatività definiti nell'allegato C alla DGR n. 31/2023 al momento della presentazione della domanda. Nell'ipotesi di apicoltori che siano iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale della stessa che presenti domanda di finanziamento, previo accordo con le altre forme associate, dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da ciascuno di essi per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi a sostegno e poter successivamente ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

b) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario

giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

c) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

d) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa delle attività ammesse a finanziamento;

e) essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

f) aver inserito nel fascicolo aziendale copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

I requisiti di cui ai punti da a) a e) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità al sostegno, in sede di domanda iniziale, e mantenuti, con riferimento ai punti da b) a e), in sede di domanda di pagamento, pena l'esclusione dal sostegno.

Relativamente al punto a) (regolarità contributiva), nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva, ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

3. CONDIZIONI GENERALI SULLE SPESE E IMPEGNI

3.1 Azioni finanziabili e spese ammissibili

3.1.1 Azione A1, A2, F1

3.1.1.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le Azioni A1, A2, F1, secondo le tipologie di spesa riportate dal PSP, sono indicate nella modulistica di cui ai rispettivi Allegati B1 (Azione A1), B2 (azione A2), B4 (Azione F1) al presente atto, per la presentazione del Programma di attività, da allegare alla domanda di sostegno.

3.1.1.2 Massimali di spesa

Per le spese ammissibili di cui al precedente punto 3.1.1.1, i massimali per singola voce di spesa sono indicati in appositi atti da adottare da parte di ARTEA. Nelle more di adozione dei suddetti atti, sia in fase di ammissibilità della domanda che nella successiva fase di pagamento, si fa riferimento alle disposizioni e ai massimali di analoghe voci di spesa previste nel manuale delle procedure di cui all'Allegato A al Decreto del Direttore di ARTEA del 9 novembre 2021, n. 128.

Relativamente alla Azione A2, il contributo massimo ammissibile per ciascun tecnico, omni comprensivo delle spese, è pari a 36.000 euro (equivalente ad una spesa massima ammissibile annua per ciascun tecnico di 40.000 euro), a prestazione esclusiva nella azione e con contratto/incarico di durata annuale.

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 30% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica e attività dimostrative.

3.1.2 Azione B1

3.1.2.1 Spese ammissibili

1. acquisto arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti;
2. acquisto e distribuzione di prodotti veterinari formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie.

Per ciascuna tipologia sopra elencata non sono ammissibili le spese di cui all'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, e s.m. riportate in Allegato C, parte I, del presente atto.

3.1.2.2 Massimali di spesa

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Costo unitario massimo IVA esclusa</i>
Arnia o arnietta con fondo a rete, solo nido, coprifavo e coperchio	100,00
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario inchiodati e forati	135,00

Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario con tutti i fogli cerei montati	170,00
Erogatore	30,00
Sistema di sublimazione	500,00
Trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie	secondo preventivi

Relativamente all'acquisto di prodotti veterinari la spesa unitaria massima ammissibile è pari a 15 euro per alveare (IVA esclusa), facendo riferimento per la determinazione della spesa massima ammissibile al totale degli alveari dei soci della forma associata.

In caso di interventi che prevedono la presentazione di preventivi, devono inoltre essere allegati alla domanda iniziale, nell'apposita sezione, i seguenti documenti:

- per ogni singolo intervento, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda iniziale, copia di n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- relazione tecnico/economica illustrante idonea giustificazione in base a parametri tecnico - economici e costi/benefici qualora la scelta indicata non sia stata quella economicamente più vantaggiosa oppure per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, per i quali non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, la motivazione della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

3.2 Ammissibilità delle spese e obblighi

Sono eligibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024.

Sono altresì eligibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle azioni A1, A2 e F1, sostenute prima della presentazione della domanda.

Per spese propedeutiche si intendono le spese documentate da fatture, notule e relativi giustificativi di spesa per attività inerente e necessaria alla realizzazione degli interventi come risultante da idonea relazione da allegare alla domanda.

Il beneficiario, con riferimento alle spese effettuate ed eligibili, dovrà riportare sulle fatture e i relativi giustificativi di spesa l'indicazione "ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115" nonché il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, associato alla domanda presentata secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. Fanno eccezione a tali indicazioni le spese propedeutiche di cui al punto precedente.

Per i materiali acquistati da parte delle forme associate al fine della successiva distribuzione ai propri associati, l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale l'Associazione è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore del materiale stesso, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per la fattura qualora il materiale sia consegnato direttamente all'apicoltore, o il servizio erogato presso di esso.

L'Associazione tiene, pena l'inammissibilità della spesa rendicontata, un registro in cui siano indicati i nominativi degli apicoltori beneficiari, il numero di alveari, la tipologia e quantità di materiale ritirato o di servizio erogato con la relativa data di consegna.

I materiali e le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno distribuiti agli associati, il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per un periodo minimo pari a tre anni, pena la decadenza dal sostegno ed il recupero delle somme erogate secondo le norme vigenti.

Si intende "data di effettiva acquisizione" la data documentata nella quale è avvenuta la consegna presso l'apicoltore, come risultante dal DDT o dalla annotazione nel registro tenuto dalla Forma Associata, che diventa il detentore del materiale per il periodo di impegno sopra indicato.

Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso dei materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno, il beneficiario inoltre decade dal sostegno nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10 riportate in Allegato C Parte II.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma.

I materiali e le attrezzature di cui all'azione B1 il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno devono essere obbligatoriamente identificati con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile, realizzato con marchio a fuoco, vernici indelebili o con l'apposizione di targhette metalliche o di plastica.

Il contrassegno di cui al punto precedente deve riportare almeno i seguenti elementi:

- a) "Regolamento 2021/2115";
- b) l'anno di finanziamento (aa);
- c) la provincia di appartenenza;
- d) nel caso delle arnie il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

Il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente nel frontespizio:

- il logo Unionale;
- la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea";
- il logo del Ministero;
- il logo della Regione Toscana.

Il logo Unionale è scaricabile al link:

https://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/.

Il logo del Ministero è richiedibile a webma-ster@politicheagricole.it.

Il logo della Regione Toscana è richiedibile a marchio@regione.toscana.it.

3.3 Percentuali di sostegno per tipologia di azione

Le percentuali di contributo ammissibile ed erogabile per tipologia d'intervento sono le seguenti:

3.3.1 Intervento A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
A1	Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati	Forme Associate	100%
A2	Assistenza tecnica e consulenza alle aziende	Forme Associate	90%

3.3.2 Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
F1	Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori	Forme Associate	100%

3.3.3 Intervento B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni:

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
B1	Lotta a parassiti e malattie	Forme Associate	75%

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di contributo e della domanda di pagamento

La domanda iniziali di contributo e le domande di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it, nei termini stabiliti ai successivi capitoli "*Termini di presentazione della domanda iniziale*" e "*Termini di presentazione della domanda di pagamento*".

Per ciascuna azione deve essere presentata una distinta domanda iniziale e una distinta successiva domanda di pagamento.

Per presentare la domanda iniziale le opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA del S.I. ARTEA sono:

- PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - A1
- PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - A2
- PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - B1
- PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - F1

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda iniziale dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT ed **entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 gennaio 2024**.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in istanza:

- di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale;
- di possedere i requisiti previsti ai paragrafi a) e b) dell'allegato C alla Delibera di Giunta Regionale del 23 gennaio 2023, n. 31;
- di conservare presso la sede della forma associata il libro soci con i relativi documenti di adesione.

4.2.1 Documentazione da allegare a ciascuna domanda iniziale

A ciascuna domanda di sostegno presentata sulle diverse azioni, deve essere allagata la seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della dichiarazione che attesta i criteri di ammissibilità;
- b) elenco nominativo dei soci, conforme al libro soci aggiornato (formato pdf e foglio elettronico) con riportato:
- nominativo dell'azienda;
 - titolare dell'azienda;
 - codice Azienda USL;
 - codice fiscale;
 - partita IVA se posseduta;
 - numero alveari al 31 dicembre 2022;
- c) programma degli interventi compilando per ciascuna domanda la relativa modulistica di cui agli Allegati B al presente atto;
- d) tabella di calcolo (formato xls o ods) in cui, per ciascun costo complessivo di cui allo specifico Allegato B della azione corrispondente, è riportato in maniera analitica il dettaglio dei costi del programma. In particolare dovrà essere indicata per ciascuna azione e per ciascun intervento programmato, la tipologia di attività, la descrizione della voce, la quantificazione, gli importi unitari e il costo complessivo, applicando i parametri minimi di cui al Manuale procedure Decreto direttoriale ARTEA n. 128 del 09/11/2021;
- e) documentazione indicata nei rispettivi Allegati B a ciascuna domanda e i preventivi di spesa ove necessario.

4.3 Termini di presentazione della domanda di pagamento

I beneficiari delle domande finanziabili presentano la domanda di pagamento, comprendente la rendicontazione relativa alle spese effettuate entro il 30 giugno 2024, tramite il sistema informativo di ARTEA, **entro e non oltre il giorno 15 luglio 2024**, pena l'esclusione.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

5 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO PER LE AZIONI A1, A2, B1, F1 E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE INIZIALI DI SOSTEGNO E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

5.1 Ripartizione del sostegno

Le risorse complessivamente assegnate per l'esercizio finanziario FEAGA 2024 relative alle azioni A1, A2, B1, F1, sono così ripartite fra le Forme Associate partecipanti al bando:

- per il 40% in eguale misura fra i beneficiari;
- per il 60% in proporzione al numero degli alveari degli apicoltori rispettivamente associati, in regola con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 21/09.

Qualora a seguito delle istruttorie si generassero economie fra il fabbisogno richiesto da una forma associata e la quota ad essa assegnata con il criterio di cui al punto precedente, queste vanno a finanziare le altre richieste nel caso in cui il fabbisogno di queste ultime superasse la disponibilità. La ripartizione delle risorse disponibili fra le richieste è proporzionale al fabbisogno ammissibile delle domande.

5.2 Istruttoria delle domande di finanziamento dei programmi sulle Azioni A1, A2, F1, B1

Il Settore responsabile del procedimento relativo al presente bando provvede ad eseguire l'istruttoria delle domande presentate sul sistema ARTEA ed approva i programmi ammissibili per beneficiario e relativi preventivi di spesa entro 45 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.

Il Settore responsabile del procedimento relativo al presente bando trasmette l'atto di approvazione dei programmi e relativi preventivi di spesa ai beneficiari e ad ARTEA.

5.3. Istruttoria delle domande di pagamento delle Azioni A1, A2, B1, F1

ARTEA completa le istruttorie delle domande di pagamento con riferimento alle spese sostenute fino al periodo 30 giugno 2024, e liquida tutte le domande di pagamento **entro il 15 ottobre 2024**.

La domanda di pagamento con la relativa rendicontazione e documentazione allegata deve essere predisposta secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da ARTEA. L'istruttoria delle domande di pagamento e le relative verifiche sull'attuazione dei programmi approvati a seguito del presente bando sono svolte da ARTEA secondo le disposizioni emanate dalla stessa.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione delle domande ammesse sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

6.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Dirigente del Settore Produzioni agricole, vegetali, zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'emissione del bando, l'attività istruttoria di ammissibilità nonché approvazione dei programmi attuativi delle Azioni di cui al presente bando;
- il Dirigente del Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali di ARTEA per l'attività istruttoria delle domande di pagamento, sopralluoghi, controlli e liquidazioni finali nonché degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.

6.3 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente bando sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

6.4 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.